

TAVOLA RIPILOGATIVA CCNL

Allegato a **Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014**, a cura di **Franco Carinci**
ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n. 26

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

<p>CCNL 05/12/2012 Dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti</p>	<p>CCNL 13/09/2012 Dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e dalle aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone</p>	<p>CCNL 17/01/2014 Personale dipendente dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze</p>	<p>CCNL 27/06/2012 Dipendenti dalle aziende esercenti attività nel settore terziario e servizi</p>	<p>CCNL 21/03/2012 Dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali</p>	<p>IA 14/01/2014 Rinnovo del CCNL Dipendenti delle aziende del settore gas-acqua</p>	<p>IA 08/01/2014 Rinnovo del CCNL 18/03/2010 Dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche</p> <p>CCNL 18/03/2010 Dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche</p>	<p>PI 13/11/2013 Criteri di armonizzazione per consentire l'applicazione del CCNL alle piccole e medie industrie per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti</p>	<p>CCNL 05/04/2008 Dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali</p>
<p>Sezione seconda Diritti sindacali</p> <p><i>Premessa</i> Le parti stipulanti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo 23 luglio 1993 e dall'accordo interconfederale per la costituzione delle RSU 20 dicembre 1993. Per l'applicazione dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 nel settore metalmeccanico si fa riferimento a quanto previsto nell'accordo per la costituzione delle RSU 2 febbraio 1994 allegato al presente contratto (all. 4). Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. Le parti stipulanti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.</p>	<p>Art. 2 RSU</p> <p>Le RSU di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti, per effetto di disposizioni di legge. Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL. In sede aziendale le RSU sono altresì le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della RSU può essere assunta dalle OO.SS. firmatarie il protocollo 23 luglio 1993, dalle OO.SS. stipulanti il CCNL e dalle OO.SS. che pur non avendo stipulato il CCNL, né sottoscritto il protocollo 23 luglio 1993, possiedono i seguenti requisiti: • siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; • accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e</p>	<p>Art. 58 Rappresentanze sindacali</p> <p>Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU o, in sua assenza, dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle organizzazioni firmatarie. Per la costituzione delle RSU di cui al presente articolo si veda l'accordo 27 marzo 2006 in allegato al CCNL.</p>		<p>Art. 60 Prerogative e diritti sindacali</p> <p>A) RSU 1. In attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia e secondo quanto disciplinato dalla presente lett. A e dall'allegato regolamento al presente CCNL (all. 10), la rappresentanza dei lavoratori in tutte le unità produttive che applicano il presente CCNL, aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti, è esercitata dalla RSU, con mandato elettivo di durata triennale. 2. Le votazioni per l'elezione della RSU si svolgono a suffragio universale per liste concorrenti, ogni 3 anni, in tutte le unità produttive che applicano il presente CCNL in un'unica data stabilita dalle segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti. La conseguente attivazione degli adempimenti procedurali per l'elezione della RSU è di competenza delle OO.SS. territoriali stipulanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento allegato. Lo svolgimento degli adempimenti elettorali è stabilito dal regolamento allegato. 3. In ottemperanza ai vigenti accordi interconfederali, le OO.SS. stipulanti, quelle firmatarie del CCNL nonché</p>		<p>Art. 60 RSU – Commissioni interne e delegato di impresa</p> <p>Paragrafo A RSU Ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente contratto e che abbiano formalmente aderito all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la RSU, secondo la disciplina di elezione prevista dal suo citato accordo. L'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle associazioni previste alla parte seconda, punto 4, lett. b, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 nel rispetto delle condizioni ivi previste. La RSU è composta, per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al primo e secondo comma del presente articolo, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole associazioni di cui al primo comma e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Per la composizione delle liste le associazioni sindacali</p>	<p>7. Diritti sindacali</p> <p>La disciplina prevista dal CCNL Unionmeccanica-Confindustria riguardante le rappresentanze sindacali in azienda e relativi diritti e permessi rimane in vigore fino alla scadenza di ciascuna RSU costituita in azienda. A partire dalla scadenza della stessa si applica quanto previsto in materia dal CCNL 5 dicembre 2012 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali in materia.</p>	

	<p>l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993;</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto. <p>La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle OO.SS. di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.</p> <p>Il residuo terzo viene assegnato alle sole OO.SS. stipulanti il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.</p> <p>A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.</p> <p>I componenti la RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.</p> <p>In caso di dimissioni di un componente eletto lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.</p> <p>In caso di dimissioni di un componente designato dalle OO.SS. stipulanti il CCNL si procederà ad una nuova designazione da parte delle stesse organizzazioni.</p> <p>I sostituti decadono con gli altri componenti alla scadenza triennale.</p> <p>Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono superare il 50% dei componenti pena la decadenza dell'intero organismo.</p> <p>Le organizzazioni stipulanti il presente contratto e quelle</p>			<p>quelle comunque riconosciute in azienda ai sensi della l. n. 300/1970:</p> <p>a) con l'elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19, l. n. 300/1970, in tutte le unità produttive nelle quali si applica il presente CCNL;</p> <p>b) convengono che l'elezione della RSU determina l'automatica decadenza delle RSA in carica.</p> <p>4. Nelle unità produttive che applicano il presente CCNL:</p> <p>a) la RSU subentra alle RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto delle disposizioni legislative, contrattuali nazionali e interconfederali, ivi compresa la titolarità delle relazioni sindacali e della contrattazione aziendale di secondo livello, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente CCNL.</p> <p>Il subentro della RSU alle RSA avviene a parità di trattamento legislativo e contrattuale nonché a parità di costi per l'azienda, con riferimento a tutti gli istituti contrattuali e legali; fermo restando quanto stabilito dalla successiva lett. B;</p> <p>b) i componenti della RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di libertà, tutele e diritti sindacali già loro spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali, quali, ad esempio, il diritto ai permessi retribuiti contrattuali che assorbono quelli di cui all'art. 23, l. n. 300/1970, a indire l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, ex art. 20, l. n. 300/1970,</p>		<p>dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità produttiva.</p> <p>Il numero dei componenti la RSU è individuato come segue, in funzione del numero dei lavoratori in forza nelle unità produttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; • 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti; • 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; • 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; • 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; • 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti; • 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; • 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; • 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; • 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti; • 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. <p>I componenti la RSU restano in carica 3 anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della associazione industriale territorialmente competente.</p> <p>Hanno diritto di votare per l'elezione della RSU tutti i dipendenti non in prova, in forza nell'unità produttiva alla data delle elezioni.</p> <p>Sono eleggibili gli operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri non in prova in forza nell'unità produttiva, compresi i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--	--

	<p>che aderiscono formalmente alla presente regolamentazione e all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.</p> <p>Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale si fa rinvio all'accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.</p>			<p>ai permessi non retribuiti ex art. 24, l. n. 300/1970, ai locali per l'esercizio delle funzioni di competenza, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, e a quello di affissione ex art. 25, l. n. 300/1970.</p> <p>5. In relazione al numero dei lavoratori dipendenti in forza, il numero dei componenti della RSU si determina, in ogni unità produttiva che applica il presente CCNL, come segue:</p> <p>a) unità produttive da 16 a 60 dipendenti: 3 componenti;</p> <p>b) unità produttive da 61 a 175 dipendenti: al numero minimo di 3 componenti si aggiunge un componente ogni 35 dipendenti nell'intervallo tra 61 e 175 (max 7 componenti);</p> <p>c) unità produttive da 176 a 360 dipendenti: al numero minimo di 7 componenti si aggiunge un componente ogni 70 dipendenti nell'intervallo tra 176 e 360 (max 9 componenti);</p> <p>d) unità produttive oltre 360 dipendenti: al numero minimo di 9 componenti si aggiunge un componente ogni 70 dipendenti da 361 in poi.</p> <p>6. Il numero dei componenti della RSU deve essere sempre dispari. Qualora l'applicazione del criterio di cui al comma 5 determini un numero pari di componenti, tale numero sarà arrotondato al numero dispari immediatamente superiore. Per contro, qualora l'applicazione del predetto criterio determini un numero dispari di componenti, seguito o meno da un decimale, resterà confermato il numero dispari.</p> <p>7. I nominativi dei componenti eletti nella RSU devono essere tempestivamente comunicati per iscritto</p>		<p>determinato di durata almeno pari a 9 mesi, con contratto di inserimento lavorativo e di apprendistato.</p> <p>Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.</p> <p>La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 65 del CCNL 2 luglio 1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA ed ai dirigenti della RSA di cui alla l. n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.</p> <p>Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 5, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, l. n. 300/1970.</p> <p>Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.</p> <p>Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.</p> <p>Le associazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil, per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità produttive disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz'ora per ogni dipendente in forza all'unità. Tali permessi, di norma, saranno</p>		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

				<p>all'azienda. 8. I componenti della RSU restano in carica 3 anni, anche in caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio a termini dell'art. 6, al termine dei quali decadono, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento allegato.</p> <p><i>Disposizioni transitorie per la fase costitutiva della RSU</i> 1. Le OO.SS. nazionali stipulanti indicano l'elezione per la costituzione della RSU per le giornate del 22 e 23 ottobre 2013, in tutte le unità produttive che applicano il presente CCNL, aventi almeno 16 dipendenti. Gli adempimenti elettorali, espletati in attuazione del regolamento allegato, dovranno essere completati entro il 7 novembre 2013. 2. La RSU costituita a termini delle presenti disposizioni transitorie entrerà in carica a partire dall'8 novembre 2013 e scadrà il 7 novembre 2016. Il conseguente rinnovo triennale verrà promosso in attuazione di quanto previsto dalla presente lett. A e dall'allegato regolamento. 3. Le RSU, già costituite il 12 aprile 2013, data di stipulazione del presente CCNL, e che scadano tra tale data e il 21 ottobre 2013, restano in carica, in regime di proroga, fino al completamento della procedura per l'elezione della RSU secondo quanto stabilito dal comma 1 delle presenti disposizioni; fermo restando per la sola durata del predetto periodo l'eventuale maggior numero di componenti in essere alla data del 12 aprile 2013. Anche le predette RSU saranno pertanto tenute a rinnovare le procedure elettorali secondo quanto</p>		<p>usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate associazioni. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva. Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte, in funzione delle esigenze produttive, secondo le modalità indicate dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà alla Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo interconfederale. Per l'espletamento delle proprie funzioni la RSU – nelle unità produttive al di sopra dei 130 dipendenti – avrà accesso a strumenti informatici con modalità da definire in relazione alle situazioni aziendali e per le finalità connesse all'attività sindacale.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>previsto dalle presenti disposizioni transitorie.</p> <p>4. Fino al 7 novembre 2013, le RSA già costituite al 12 aprile 2013, data di stipulazione del presente CCNL, fermo restando il numero dei componenti a tale data, continuano a svolgere le loro funzioni, esercitando le prerogative e i diritti di competenza in applicazione delle disposizioni della l. n. 300/1970. Resta ferma la loro automatica decadenza a partire dall' 8 novembre 2013.</p> <p>5. Nelle more dell'elezione della RSU, ai componenti delle RSA aderenti alle OO.SS. nazionali stipulanti sono riconosciuti permessi, con decorrenza della retribuzione globale, esclusivamente per un monte ore annuo complessivo aziendale pari a 2 ore per il numero dei dipendenti in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno.</p> <p>6. La quota parte dei permessi retribuiti spettanti a ognuna delle RSA di cui al precedente comma 5 è determinata dall'applicazione del proprio indice di rappresentatività aziendale sul monte ore annuo complessivo aziendale di cui al precedente comma. Tale indice è espresso dal rapporto percentuale tra il totale degli iscritti a ognuna delle RSA di cui al citato comma 5 e il totale degli iscritti a tutte le medesime RSA nell'ambito di ogni unità produttiva, entrambi accertati dall'azienda alla data del 1° gennaio di ogni anno e comunicati dall'azienda stessa, entro il 15 gennaio seguente, agli organi territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti.</p> <p>7. Ai componenti delle RSA aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>nonché di quelle riconosciute in azienda ai sensi della l. n. 300/1970 spettano esclusivamente i permessi, con decorrenza delle retribuzione globale, di cui all'art. 23 della legge sopra richiamata.</p> <p>8. I permessi di cui ai commi 5 e 7 ricomprendono tutta l'attività sindacale di competenza, nonché la partecipazione a Commissioni comunque denominate, a gruppi di studio/lavoro, a convegni/congressi di natura sindacale, ecc., con esclusione delle riunioni convocate dall'azienda.</p> <p>9. I nominativi dei componenti delle RSA sono comunicati per iscritto, per tempo, dagli organi sindacali competenti all'azienda.</p> <p>10. I permessi di cui ai commi 5 e 7 sono richiesti per iscritto con un preavviso, di norma, di almeno 36 ore, fatte salve situazioni di particolare urgenza.</p> <p>11. Non sono consentite la fruizione di eventuali permessi residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione dei permessi afferenti l'anno successivo, fatti salvi casi eccezionali per i quali l'utilizzo potrà essere differito all'anno seguente previo accordo con l'azienda.</p> <p>12. I permessi di cui al comma 5 assorbono integralmente quelli di cui all'art. 23 della l. n. 300/1970.</p>				
<p>Art. 1 Assemblea</p> <p>L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, l. n. 300/1970, avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <p>1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica</p>	<p>Art. 9 Assemblea</p> <p>Le assemblee di cui alla l. n. 300/1970 potranno essere indette anche dalle OO.SS. di categoria territoriali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle federazioni stipulanti il</p>	<p>Art. 59 Assemblea</p> <p>In relazione a quanto previsto dall'art. 20, l. n. 300/1970, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU (RSA) e 5 ore annue indette</p>	<p>Art. 8 Assemblea</p> <p>I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 ore annue di cui al precedente art. 5.</p>	<p>F) Diritti delle strutture sindacali territorialmente competenti in presenza della RSU</p> <p>1. A seguito della costituzione della RSU, alle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti e firmatarie del CCNL è riconosciuto, in sede aziendale, il diritto:</p> <p>a) di indire, singolarmente o</p>		<p>Art. 61 Assemblee</p> <p>Fermo restante quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza presso l'unità medesima,</p>		

<p>dell'ordine del giorno;</p> <p>2) le OO.SS. stipulanti e/o la RSU convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto alla lett. a, punto 4, parte prima, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993;</p> <p>3) le OO.SS. stipulanti e/o la RSU nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;</p> <p>4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea può essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata;</p> <p>5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.</p> <p>Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4 e 5.</p> <p>Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda i nominativi dei dirigenti esterni del sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35, l. n. 300/1970.</p>	<p>presente contratto. Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.</p> <p>La richiesta, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all'azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle organizzazioni territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.</p>	<p>o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Le organizzazioni dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 Stat. lav.</p> <p>Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 58.</p> <p>Della convocazione della riunione deve essere data alla propria organizzazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.</p> <p>Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.</p> <p>Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio</p>		<p>o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori, a termini della successiva lett. G, ex art. 20, l. n. 300/1970;</p> <p>b) di affissione, ex art. 25, l. n. 300/1970.</p> <p>G) Assemblee del personale</p> <p>1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore pro capite annue per le quali viene corrisposta la retribuzione globale.</p> <p>Il conteggio delle ore effettivamente utilizzate per l'assemblea dai singoli lavoratori viene effettuato tramite i normali strumenti di verifica delle presenze/assenze utilizzati in azienda.</p> <p>Per ogni assemblea non possono comunque essere riconosciute più di 2 ore di retribuzione.</p> <p>2. In considerazione della particolare natura del servizio pubblico essenziale da assicurare, le assemblee sono tenute, di norma, nelle ultime ore di lavoro allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti.</p> <p>3. Le assemblee - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette dalla RSU o dalle OO.SS. nazionali a termini della precedente lett. F su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'azienda con un preavviso, di norma, di almeno 48 ore.</p> <p>4. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso all'azienda, dirigenti esterni delle OO.SS. che hanno promosso la costituzione della RSU.</p>		<p>con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.</p> <p>Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.</p> <p>Le assemblee durante l'orario di lavoro saranno svolte in modo tale da garantire l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e la RSU. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera.</p> <p>Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, previamente indicati al datore di lavoro.</p> <p>La RSU che intenda convocare l'assemblea deve far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle</p>		
---	---	--	--	---	--	--	--	--

<p>Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.</p>						<p>associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. La RSU provvederà a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee, durante l'orario di lavoro, è limitato a 10 ore all'anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite. Nel caso di cui al precedente comma e nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, nelle quali non sia stata costituita la RSU, le assemblee potranno essere promosse unitariamente dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.</p>		
<p>Art. 2 Diritto di affissione</p> <p>Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25, l. n. 300/1970.</p>	<p>Art. 8 Affissioni – Diffusione della stampa sindacale</p> <p>Fermo quanto previsto dall'art. 25, l. n. 300/1970, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria, aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei</p>			<p>H) Diritto di affissione La rappresentanza sindacale riconosciuta in azienda ha diritto di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi all'interno dell'azienda, che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.</p>		<p>Art. 62 Affissioni</p> <p>Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni</p>		

	<p>segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.</p> <p>La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell'orario di lavoro, con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.</p>					<p>di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.</p>		
<p>Art. 3 Locali</p> <p>In adempimento all'art. 27, l. n. 300/1970, il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguarderà l'uso di un locale idoneo alle riunioni.</p>				<p>I) Sedi sindacali</p> <p>Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, l'azienda pone permanentemente a disposizione della RSU un idoneo locale, all'interno dell'azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per l'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, l'azienda mette a disposizione della RSU che ne faccia richiesta un idoneo locale, all'interno dell'azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per le proprie riunioni.</p>				
<p>Art. 4 Strumenti informatici</p> <p>Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a disposizione della RSU un PC con accesso ad internet che sarà utilizzato secondo le modalità definite in sede aziendale.</p> <p>L'utilizzo del PC dovrà essere comunque strettamente connesso con l'attività sindacale, fermo restando la responsabilità anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.</p>								
<p>Art. 5 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive</p> <p>Ai lavoratori che siano membri</p>	<p>Art. 12 Permessi ed aspettative per cariche sindacali</p> <p>Ai lavoratori, che sono membri</p>		<p>Diritti sindacali – delegato aziendale – trattenuta sindacale – diritti di associazione</p>	<p>B) Permessi retribuiti per i componenti della RSU</p> <p>1. In ogni unità produttiva nella quale si applica il presente CCNL, all'insieme</p>		<p>Art. 63 Permessi per cariche sindacali</p> <p>Ai lavoratori membri di organi</p>		

<p>degli organi direttivi nazionali e provinciali delle confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati provinciali metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.</p> <p>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle OO.SS. alle associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.</p> <p>Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, l. n. 300/1970.</p> <p>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32, l. n. 300/1970.</p> <p>I componenti delle RSU per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, l. n. 300/1970.</p> <p>Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad un'ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente.</p> <p>I nominativi dei componenti delle RSU e le relative variazioni dovranno essere</p>	<p>delle Commissioni esecutive delle strutture regionali e comprensoriali dei lavoratori e del Comitato direttivo delle sezioni territoriali delle federazioni di categoria dei lavoratori saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico-aziendale.</p> <p>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali.</p> <p>Oltre a quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32, l. n. 300/1970, ai lavoratori che sono membri dei Comitati direttivi delle associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto, e delle strutture regionali e comprensoriali delle medesime, potranno essere concessi a norma dell'art. 30, l. n. 300/1970, permessi retribuiti nella misura di 10 ore mensili (corrispondenti a 120 ore per anno solare) per ciascuna delle OO.SS., compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.</p> <p>Tali permessi per i dirigenti, regionali e comprensoriali dovranno essere richiesti per iscritto all'azienda dalle organizzazioni interessate tramite le associazioni industriali territoriali e le qualifiche anzidette, con le eventuali variazioni, dovranno essere comunicate ugualmente per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori alle organizzazioni territoriali degli industriali che</p>		<p>Art. 5</p> <p>Le parti riconoscendo l'impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ed intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 ore retribuite all'anno a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.</p> <p>Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 8 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel secondo livello di contrattazione, le rimanenti 4 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli enti paritetici bilaterali per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli enti bilaterali.</p> <p>Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.</p>	<p>dei lavoratori dipendenti componenti della RSU spettano, per ogni anno solare, permessi con decorrenza della retribuzione globale per un monte ore annuo complessivo aziendale pari a 2 ore per il numero dei dipendenti in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno.</p> <p>2. I permessi di cui al comma 1 ricomprendono tutta l'attività sindacale di competenza, nonché la partecipazione a Commissioni comunque denominate, a gruppi di studio/lavoro, a convegni e congressi di natura sindacale, ecc., con esclusione delle riunioni convocate dall'azienda.</p> <p>3. I permessi di cui al comma 1 sono richiesti per iscritto con un preavviso, di norma, di almeno 36 ore, fatte salve situazioni di particolare urgenza.</p> <p>4. Non sono consentite la fruizione di eventuali permessi residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione dei permessi afferenti l'anno successivo, fatti salvi casi eccezionali per i quali l'utilizzo potrà essere differito all'anno seguente previo accordo con l'azienda.</p> <p>5. La ripartizione dei permessi in parola da parte dei componenti della RSU è oggetto di specifica autoregolamentazione scritta trasmessa all'azienda, ai fini della concessione dei permessi stessi.</p> <p>6. I permessi di cui alla presente lett. B assorbono integralmente quelli di cui all'art. 23, l. n. 300/1970, tenuto conto di quanto previsto dalla lett. A, commi 3 e 4.</p> <p>C) Permessi retribuiti per i componenti di organi/strutture territoriali e nazionali delle OO.SS.</p>		<p>direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati nazionali e provinciali ad esse aderenti, saranno concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, permessi per l'espletamento delle loro funzioni.</p> <p>Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giorni all'anno per ciascun lavoratore.</p> <p>Il permesso deve venire espressamente, e con utile preavviso, richiesto per iscritto all'azienda, tramite l'associazione provinciale dei datori di lavoro, dalle predette organizzazioni dei lavoratori interessate.</p> <p>L'appartenenza agli organi di cui al primo comma e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni di cui sopra alle associazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda interessata.</p> <p>Art. 64 Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali</p> <p>Il lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive ovvero cariche sindacali provinciali e nazionali può, a richiesta, essere collocato in aspettativa per la durata della carica.</p> <p>Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità (non però agli effetti della tredicesima mensilità e del godimento delle ferie), fino ad una durata massima di 2 anni, prolungata a 3, nel caso che il lavoratore abbia precedentemente maturato presso l'azienda, all'inizio dell'aspettativa, un'anzianità</p>		
--	--	--	---	---	--	---	--	--

<p>comunicati per iscritto dalle organizzazioni predette alle associazioni industriali territoriali che provvederanno a comunicarli all'azienda cui il lavoratore appartiene.</p> <p>I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.</p> <p>Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.</p> <p><i>Dichiarazione congiunta</i></p> <p>In relazione a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, le OO.SS. stipulanti si impegnano affinché la nomina dei componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali venga esercitata, nei singoli territori, tenendo conto della rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale e delle dimensioni delle unità produttive interessate.</p> <p>Qualora si riscontrino comportamenti in contrasto con tale impegno, su richiesta della Direzione dell'unità produttiva interessata per il tramite dell'associazione territoriale di competenza, sarà svolto un incontro di verifica con le OO.SS. territoriali al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato accordo la questione verrà esaminata a livello nazionale dalle parti stipulanti.</p> <p>All. 4 Accordo per la costituzione delle RSU</p> <p>4. Diritti sindacali</p> <p>Con riferimento al punto 4, parte prima, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le OO.SS. firmatarie del CCNL Industria</p>	<p>provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.</p> <p>Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano alle aziende escluse dalla sfera di applicazione della l. n. 300/1970, a norma dell'art. 35 della legge stessa.</p>			<p>stipulanti</p> <p>1. In ogni unità produttiva nella quale si applica il presente CCNL, all'insieme dei lavoratori dipendenti componenti di organi/strutture territoriali e nazionali di tutte le OO.SS. nazionali stipulanti spettano permessi, con decorrenza delle retribuzione globale, esclusivamente per un monte ore annuo complessivo aziendale pari a 5 ore per il numero dei dipendenti in forza alla data di 1° gennaio di ogni anno.</p> <p>2. La quota parte dei permessi retribuiti spettanti a ogni singola organizzazione sindacale stipulante è determinata dall'applicazione del proprio indice di rappresentatività aziendale sul monte ore annuo complessivo di cui al comma 1.</p> <p>Tale indice è espresso dal rapporto percentuale tra il totale degli iscritti a ogni singola organizzazione sindacale stipulante e il totale degli iscritti a tutte le associazioni sindacali stipulanti nell'ambito di ogni unità produttiva, entrambi accertati dall'azienda alla data del 1° gennaio e comunicati dall'azienda stessa, entro il 15 gennaio seguente, agli organi/strutture territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti.</p> <p>3. I permessi di cui al comma 1 ricomprendono tutta l'attività sindacale di competenza, compresa la convocazione/riunione degli organi/strutture statuari, nonché la partecipazione a Commissioni comunque denominate, a gruppi di studio/lavoro, a convegni e congressi di natura sindacale, ecc., con esclusione delle riunioni convocate dall'azienda.</p> <p>4. I nominativi dei componenti di organi/strutture di cui al comma 1 sono comunicati per</p>		<p>continuativa di effettivo servizio non inferiore a 3 anni.</p>		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

<p>metalmecanica privata e dell'installazione di impianti, restano titolari dei diritti previsti dall'art. 4, <i>Disciplina generale</i>, sezione seconda, del vigente CCNL (attuale art. 5, sezione seconda), in ordine alle ore di permesso retribuite nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 23, l. n. 300/1970, pari al monte ore derivante dalla porzione di 30 minuti all'anno per ciascun dipendente, e in ordine alla titolarità dei permessi per i dirigenti provinciali e nazionali prevista in termini più ampi rispetto a quanto stabilito dall'art. 30, l. n. 300/1970.</p> <p>5. Modalità di utilizzo dei permessi sindacali</p> <p>Le OO.SS. titolari dei permessi sindacali retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 23, n. 300/1970, di cui al precedente art. 4 del presente accordo, trasferiscono alle RSU una quota di tali permessi pari al 70%.</p> <p>Il monte ore complessivo riservato alla RSU è ripartito in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti.</p> <p>La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.</p> <p>Il monte ore riservato alle OO.SS., come regolato al primo comma dell'art. 5 del presente accordo, è ripartito fra le stesse in misura paritetica e, nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere fruito per il tramite dei rispettivi componenti la RSU. Le OO.SS. provvederanno a comunicare all'azienda un proprio responsabile</p>				<p>iscritto, per tempo, dagli organi/strutture sindacali competenti all'azienda.</p> <p>5. I permessi di cui al comma 1 sono richiesti per iscritto con un preavviso, di norma, di almeno 36 ore, fatte salve situazioni di particolare urgenza.</p> <p>6. Non sono consentite la fruizione di eventuali permessi residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione dei permessi afferenti l'anno successivo, fatti salvi casi eccezionali per i quali l'utilizzo potrà essere differito all'anno seguente previo accordo con l'azienda.</p> <p>7. I permessi di cui alla presente lett. C assorbono integralmente quelli di cui all'art. 30, l. n. 300/1970.</p> <p>D) Disciplina dei permessi retribuiti ex art. 30, l. n. 300/1970</p> <p>1. In ogni unità produttiva nella quale si applica il presente CCNL, ai lavoratori dipendenti componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale nonché di quelle riconosciute in azienda ai sensi della l. n. 300/1970 spettano permessi, con decorrenza della retribuzione globale, esclusivamente per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi di propria competenza, qualora l'orario delle predette riunioni coincida anche parzialmente con l'orario di lavoro giornaliero. La partecipazione viene autorizzata dall'azienda a seguito del ricevimento della relativa lettera di convocazione a firma del competente segretario responsabile.</p> <p>2. Il monte ore annuo complessivo aziendale di permessi retribuiti riconosciuti</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

<p>designato all'interno dei rispettivi componenti la RSU per la gestione di tale monte ore. Per quanto non disciplinato agli artt. 4 e 5 del presente accordo si fa riferimento ai principi di cui al punto 4, parte prima dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.</p>				<p>ai fini di cui al precedente comma è pari a 72 ore nelle unità produttive da 16 a 200 dipendenti e pari a 108 ore nelle unità produttive da 201 dipendenti in poi. 3. I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui al comma 1 sono comunicati per iscritto, per tempo, dagli organi sindacali competenti all'azienda. 4. I permessi retribuiti di cui sopra sono richiesti per iscritto con un preavviso, di norma, di almeno 36 ore, fatti salvi eventuali motivi impeditivi. 5. Ai lavoratori di cui al comma 1 spettano esclusivamente i permessi retribuiti di cui alla presente lett. D, le cui disposizioni costituiscono attuazione del rinvio previsto in materia dall'art. 30, l. n. 300/1970.</p> <p>E) Aspettativa retribuita per motivi sindacali 1. Le aziende associate ad Assoambiente che applicano il presente CCNL mettono a disposizione di tutte le associazioni sindacali nazionali stipulanti un periodo di aspettativa retribuita, per motivi sindacali, nella misura complessiva di 90 mesi per ogni anno solare, da suddividersi fra di esse secondo il criterio di seguito specificato. 2. L'onere del predetto periodo complessivo di aspettativa retribuita è di pertinenza delle aziende associate che applicano il presente CCNL ed è ripartito tra le stesse secondo i criteri e le modalità stabiliti da Assoambiente. 3. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi 5 e 6, l'entità del periodo di mesi di aspettativa retribuita riconosciuto, per ogni anno solare, a ognuna delle OO.SS.</p>				
---	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>nazionali stipulanti è individuata dall'applicazione del proprio indice di rappresentatività nazionale sul monte totale annuo di 90 mesi.</p> <p>Ai fini in parola, l'indice di rappresentatività nazionale della singola organizzazione sindacale nazionale stipulante è espresso dal rapporto percentuale tra il totale nazionale degli iscritti alla singola organizzazione e il totale degli iscritti a tutte le OO.SS. nazionali stipulanti, entrambi accertati da Assoambiente nell'ambito di tutte le aziende ad essa associate alla data del 1° novembre di ogni anno e comunicati alle segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti entro il successivo 15 dicembre.</p> <p>Il predetto indice vale per l'anno solare seguente.</p> <p>4. L'aspettativa retribuita per motivi sindacali è attribuita e fruita per periodi di durata continuativa non inferiore a 2 settimane calendariali, con corresponsione della retribuzione globale.</p> <p>Non sono ammesse l'attribuzione o la fruizione della predetta aspettativa né per periodi di durata inferiore a 2 settimane calendariali, né per periodi continuativi superiori a 11 mesi nell'anno solare riferiti al medesimo dipendente.</p> <p>5. L'aspettativa di cui alla presente lettera non può essere riconosciuta nelle aziende aventi meno di 50 dipendenti.</p> <p>L'onere annuo a carico della singola azienda non può comunque superare quello relativo al periodo di 33 mesi.</p> <p>6. I periodi di aspettativa retribuita per motivi sindacali sono utili ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità supplementari, del</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>TFR, dell'elemento di garanzia retributiva (EGR), degli aumenti periodici di anzianità e del periodo necessario per il passaggio alla posizione parametrica A.</p> <p>7. I nominativi dei lavoratori dipendenti beneficiari dei periodi di aspettativa retribuita sono preventivamente e tempestivamente comunicati o confermati per iscritto dalle rispettive segreterie sindacali nazionali stipulanti ad Assoambiente, per la conseguente comunicazione all'azienda interessata.</p>				
<p>Art. 6 Tutela dei componenti delle RSU</p> <p>La tutela prevista dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, ai componenti delle RSU di cui all'art. 5.</p> <p>I nominativi dei componenti delle RSU di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle associazioni industriali territoriali.</p> <p>Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.</p> <p>In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle RSU, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la RSU.</p>								
<p>Art. 7 Versamento dei contributi sindacali*</p> <p>L'azienda provvederà alla</p>	<p>Art. 11 Versamento dei contributi sindacali</p> <p>L'azienda opererà la trattenuta</p>		<p>Art. 11 Trattenuta sindacale</p> <p>I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per</p>	<p>J) Tesseramento annuo e delega di pagamento</p> <p>1. Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento del proprio contributo alle OO.SS.</p>		<p>Art. 65 Versamento dei contributi sindacali</p> <p>L'azienda provvederà alla</p>		

<p>trattenuta dei contributi sindacali, a favore delle OO.SS. stipulanti, ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.</p> <p>Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.</p> <p>Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.</p> <p>La delega conterrà l'indicazione delle OO.SS. cui l'azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato all'1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all'anno.</p> <p>Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio.</p> <p>Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del CCNL 18 gennaio 1987 che prevedano contributi sindacali di importo superiore.</p> <p>Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.</p> <p>Su richiesta congiunta delle OO.SS., la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del</p>	<p>in percentuale nella misura dell'1% sullo stipendio o salario contrattuale previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato.</p> <p>Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore mensili per gli operai e sullo stipendio contrattuale per gli impiegati e sarà effettuata ogni mese, secondo le modalità concordate a livello territoriale.</p> <p>La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.</p> <p>Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate a ciascuna organizzazione sindacale stipulante, tramite banca, con regolare periodicità.</p>		<p>effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL a cui aderiscono.</p> <p>L'importo delle deleghe sarà pari all'1% della paga di fatto, per 12 mensilità.</p> <p>Le deleghe potranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.</p> <p>L'assenza di tale liberatoria libera l'azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia qualsiasi altra elaborazione statistica od organizzativa.</p> <p>Le deleghe sindacali si intendono rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.</p> <p>L'esenzione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.</p> <p>Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione all'organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.</p> <p>Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico del lavoratore e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di</p>	<p>alle quali sono iscritti, le aziende effettuano le relative retribuzioni mensili, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega di pagamento obbligatoriamente redatta sul modulo aziendale conforme a quello allegato al presente CCNL (all. 5).</p> <p>Nella delega devono essere specificati, in particolare, le generalità del lavoratore, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo annuale per il tesseramento, la misura del contributo annuale nonché l'impegno del lavoratore a osservare le disposizioni della presente lett. J.</p> <p>2. Il tesseramento è valido per ogni intero anno solare.</p> <p>La misura del relativo contributo annuo - che è indivisibile - è costituita dall'1% della retribuzione base parametrata mensile del dipendente per 14.</p> <p>Per facilitazione di pagamento, il versamento del contributo annuo è rateizzato in 14 quote mensili trattenute con le corrispondenti mensilità contrattuali.</p> <p>3. Qualora il dipendente revochi per iscritto la delega di pagamento in corso d'anno, egli è comunque tenuto a versare la residua quota di contributo annuale per il tesseramento, che sarà trattenuta dall'azienda in un'unica soluzione con la corresponsione della prima retribuzione mensile utile.</p> <p>4. L'azienda rimette mensilmente alle OO.SS. i contributi per il tesseramento di loro competenza.</p> <p>5. Ai fini degli obbligatori adempimenti aziendali, non sono ritenute valide deleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi di tesseramento annuo di misura inferiore a quella stabilita dal comma 2,</p>		<p>trattenuta dei contributi sindacali sulla retribuzione dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante delega individuale, debitamente sottoscritta dal lavoratore interessato e valida fino a revoca.</p> <p>La delega dovrà contenere l'indicazione precisa dell'ammontare in percentuale sul minimo contrattuale e sull'indennità di contingenza del contributo che l'azienda stessa è autorizzata a trattenere e della organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versarlo.</p> <p>L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso sindacato. Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.</p> <p><i>Chiarimento a verbale</i></p> <p>Con le norme di cui al presente articolo le parti hanno inteso disciplinare, per le aziende e per i lavoratori associati, il sistema di versamento delle quote sindacali, ma non di sostituire obbligatoriamente gli eventuali diversi sistemi concordati presso le singole aziende.</p> <p><i>Dichiarazione a verbale</i></p> <p>1. Le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che i lavoratori da esse rappresentati ritengono che la trasformazione da cifra in misura percentuale sul minimo contrattuale e indennità di contingenza nonché ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di iscrizione e versamento, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.</p> <p>2. Le organizzazioni dei datori</p>		
--	---	--	--	--	--	---	--	--

<p>sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l'indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all'azienda.</p> <p>L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle OO.SS. interessate tramite le associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno 3 mesi.</p> <p>Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.</p> <p>A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l'associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna organizzazione sindacale, l'indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega FLM, e le relative somme.</p> <p><i>Norma transitoria</i></p> <p>Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al quarto comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente CCNL, fra le associazioni territoriali e le OO.SS. potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all'1%.</p> <p><i>* Identiche clausole, ad esclusione dell'ultimo comma del presente articolo "e di quelle con delega FLM", sono state concordate con le OO.SS. Fismic ed Ugl Metalmeccanici (all. 7), per le</i></p>			<p>lavoro.</p>	<p>ovvero deleghe recanti disposizioni in contrasto con quelle di cui alla presente lett. J.</p>		<p>di lavoro stipulanti prendono atto della dichiarazione suddetta.</p>		
--	--	--	----------------	--	--	---	--	--

<p>organizzazioni ASGB/Metall e SAVT Métallos si vedano, rispettivamente, gli all. 8 e 9.</p>								
<p>Art. 8 Affissione del contratto</p> <p>Il presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.</p>			<p>Art. 5</p> <p>Inoltre, i sindacati territoriali di categorie aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente CCNL.</p> <p>Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.</p> <p>Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.</p> <p>La rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, con l'obbligo per il datore di lavoro di predisporli in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.</p>					
			<p>Art. 9 Referendum</p> <p>Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le RSA tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.</p> <p>Per quanto non previsto</p>					

			<p>espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla l. n. 300/1970.</p>				
<p>All. 4 Accordo per la costituzione delle RSU</p> <p>2. Durata e sostituzione nell'incarico Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, parte prima, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.</p> <p>9. Revoca La RSU decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (punto 6, parte prima); in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.</p>		<p>Accordo per la costituzione delle RSU e per la "rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza"</p> <p>6. Durata e sostituzione nell'incarico I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.</p>		<p>All. 6 Regolamento per l'elezione della RSU e dei rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA)</p> <p>Art. 19 Durata e sostituzione nell'incarico di componente della RSU</p> <p>1. I componenti della RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22. 2. 3 assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni della RSU o, per chi ne fa parte, del coordinamento di cui all'art. 21 determinano la decadenza automatica dalla carica di componente della RSU. 3. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o con cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici. Per altri tipi di incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli Statuti delle rispettive OO.SS. Il verificarsi di situazioni di incompatibilità determina l'immediata decadenza dalla carica di componente della RSU, formalizzata per iscritto dalla stessa RSU con l'approvazione della maggioranza dei suoi componenti. 4. Qualora un componente della RSU, nel periodo di vigenza triennale, sia trasferito, dimissionario o decaduto, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista</p>			<p>Allegato 10 Regolamento per la costituzione delle RSU</p> <p>14. Revoca dei componenti la RSU È ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei 2/3 dei lavoratori del Collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto dei 2/3 di tutta la RSU.</p> <p>15. Sostituzione per dimissioni o vacanza 3 assenze ingiustificate e consecutive del rappresentante alle riunioni della RSU o dell'esecutivo, per chi ne fa parte, ne determinano la decadenza automatica. Nel caso di rappresentante trasferito, dimissionario e/o decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero dei voti. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU, con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.</p>

				<p>elettorale.</p> <p>Il trasferimento, le dimissioni, la decadenza anche per incompatibilità a termini del presente regolamento sono rese note per iscritto dall'interessato alla RSU e dalla RSU all'azienda, unitamente al nome del subentrante, nonché ai lavoratori mediante comunicato affisso in bacheca.</p> <p>5. Le dimissioni e la sostituzione dei componenti la RSU, nel periodo di vigenza triennale, in misura superiore al 50% del totale degli stessi determina l'automatica decadenza della RSU, con conseguente obbligo di procedere tempestivamente al suo rinnovo per la durata del residuo periodo del triennio in corso.</p>			
<p>All. 4 Accordo per la costituzione delle RSU</p> <p>Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle RSU sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, Federmeccanica-Assistal e Fim, Fiom, Uilm, concordano quanto segue.</p> <p>1. Elettorato passivo</p> <p>Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati nelle liste di cui al punto 4, parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.</p>		<p>Accordo per la costituzione delle RSU e per la "rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza"</p> <p>Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di RSU, contenuta nel protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.</p> <p>1. Ambito ed iniziativa per la costituzione</p> <p>RSU possono essere costituite in tutte le associazioni, con più di 15 dipendenti, in cui si applica il CCNL 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 sottoscritto il 14 aprile 2004 tra Anpas e Cgil FP, Cisl FPS, Uil FPL e successive modificazioni, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del protocollo 23 luglio 1993. Hanno potere di iniziativa le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate</p>		<p>All. 6 Regolamento per l'elezione della RSU e dei Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA)</p> <p>La RSU è l'organismo di rappresentanza sindacale di tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro, siano essi iscritti o meno alle OO.SS.</p> <p>La RSU risponde alle esigenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotare i lavoratori e le lavoratrici di uno strumento generale e unitario di rappresentanza, su base elettiva; • determinare un maggiore coinvolgimento degli stessi lavoratori e delle lavoratrici nelle scelte sindacali che li riguardano; • garantire la indispensabile coesione del sistema contrattuale; • evitare, pur nel rispetto del pluralismo delle posizioni, la polverizzazione della 			

		<p>alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo.</p> <p>L'iniziativa di cui ai commi precedenti deve essere esercitata, congiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.</p> <p>In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.</p> <p>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.</p> <p>3. Elettorato attivo e passivo</p> <p>Hanno diritto di votare tutti gli operai e impiegati assunti a tempo indeterminato, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.</p> <p>Ferma restando l'eleggibilità degli operai e impiegati assunti a tempo indeterminato, non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.</p>		<p>rappresentanza.</p> <p>Nelle unità produttive si darà luogo alla costituzione e al rinnovo su base elettiva della RSU, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di organizzazione tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, non in prova, informandone anche i lavoratori a tempo determinato.</p> <p>In tale premessa, in attuazione dei pertinenti accordi interconfederali, le parti stipulanti il CCNL concordano il seguente regolamento che disciplina la costituzione e il rinnovo della RSU, a integrazione di quanto stabilito al riguardo dall'art. 59 del vigente CCNL.</p> <p>Art. 1 Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della RSU</p> <p>1. Nelle unità produttive aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti sono indette in un'unica data le elezioni della RSU, a iniziativa delle segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti, secondo quanto previsto dall'art. 59, lett. A, comma 2.</p> <p>La data delle elezioni è comunicata per iscritto dalle predette segreterie nazionali alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti nonché ad Assoambiente con un preavviso di almeno 4 mesi.</p> <p>Assoambiente provvederà conseguentemente a indicare, per iscritto, le associazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL all'attenzione delle predette segreterie nazionali.</p> <p>2. Alla conseguente attivazione della procedura per l'elezione della RSU provvedono, con un preavviso di almeno 3 mesi, le strutture territorialmente competenti</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>delle OO.SS. nazionali stipulanti con comunicazione scritta alla rappresentanza sindacale e alla Direzione aziendale, affissa anche nell'apposito albo aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.</p> <p>3. Entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 2, in ogni unità produttiva viene insediata la Commissione elettorale di cui all'art. 6.</p> <p>4. Entro 20 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 2, la Direzione aziendale consegna alla Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto in ogni unità produttiva, ai sensi dell'art. 8, e quanto necessario al normale svolgimento delle operazioni elettorali.</p>			
<p>3. Modalità della votazione Secondo quanto stabilito al punto 12, parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, l. n. 300/1970.</p>		<p>12. Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze dei servizi. Qualora l'ubicazione delle sedi e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle associazioni con più sedi le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le</p>		<p>Art. 5 Modalità per l'esercizio del diritto di voto</p> <p>1. Il luogo e l'orario delle votazioni sono stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.</p> <p>2. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale, mediante comunicazione affissa nell'albo messo a disposizione dall'azienda, informa i lavoratori circa il luogo e l'orario delle votazioni.</p> <p>3. Qualora l'ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto</p>			<p>7. Modalità delle votazioni Il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione elettorale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Il Presidente del seggio procede alla identificazione del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull'elenco dei lavoratori fornito dalle imprese. Il Presidente del seggio farà apporre all'elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l'esercizio del voto.</p>

		<p>associazioni, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.</p>		<p>e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.</p>				
<p>6. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato dei garanti I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, l. n. 300/1970, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12, parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti della RSA, e ora trasferite ai componenti le RSU in forza dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti, ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.</p>		<p>5. Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.</p> <p>6. Compiti della Commissione La Commissione elettorale ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo; verificare la valida presentazione delle liste; costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste. 		<p>Art. 6 Commissione elettorale: composizione e compiti</p> <ol style="list-style-type: none"> Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, viene costituita la Commissione elettorale in ogni unità produttiva. La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici non in prova, non candidati, designati in modo paritetico dalle associazioni sindacali in possesso dei requisiti per la presentazione delle liste. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza di tutti i suoi componenti. In particolare, la Commissione elettorale ha il compito di: <ul style="list-style-type: none"> acquisire dall'azienda l'elenco generale degli elettori; autenticare le firme dei presentatori delle liste; ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento; verificare il possesso dei requisiti e la valida presentazione delle liste, a termini dell'art. 2; costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; affiggere le liste elettorali, a termini dell'art. 7; 				<p>4. Commissione elettorale La Commissione elettorale ha il compito di presiedere a tutte le operazioni elettorali e di garantirne il regolamento svolgimento. La Commissione elettorale è composta da non candidati e in modo paritetico tra le OO.SS. abilitate alla presentazione delle liste in ciascuna RSU. La Commissione elettorale nomina al proprio interno per ogni seggio un Presidente che dovrà essere affiancato da almeno 2 scrutatori scelti tra i suoi componenti.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> • comunicare ai lavoratori la data, il luogo e l'orario delle votazioni; • distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; • predisporre l'elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio, sulla base dell'elenco fornito dalla Direzione aziendale, a termini dell'art. 1, comma 4; • nominare per ogni seggio il Presidente e gli scrutatori; • vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; • esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento; • proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste e la Direzione aziendale. <p>5. I componenti della Commissione elettorale hanno diritto alla corresponsione della retribuzione normale per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di competenza.</p>			
<p>7. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Nella RSU di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro</p>		<p>2. Composizione Alla costituzione della RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie di operai e impiegati di cui</p>		<p>Art. 3 Criteria per la determinazione della RSU e dei collegi elettorali</p> <p>1. Nella definizione dei collegi elettorali al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative dell'azienda e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire una adeguata composizione della rappresentanza.</p> <p>2. Su tutto il territorio nazionale, i criteri per la determinazione della RSU e degli eventuali collegi elettorali</p>			<p>18. Adeguamento della rappresentanza FP Cgil, FIT Cisl, Uil Trasporti locali, nel determinare i rispettivi collegi elettorali, sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realtà, l'adeguamento della rappresentanza alle professionalità presenti.</p> <p>19. Criteri per la determinazione delle RSU e dei collegi elettorali Le RSU e gli eventuali collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture regionali di settore di FP Cgil, FIT Cisl, Uil Trasporti. Ciò premesso e tenuto conto che le RSU hanno come</p>

<p>spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della RSU.</p>		<p>all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.</p> <p>3. Numero dei componenti Fermo restando quanto previsto nel protocollo 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:</p> <p>a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 90 dipendenti a tempo indeterminato;</p> <p>b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 91 a 180 dipendenti a tempo indeterminato;</p> <p>c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano oltre 180 dipendenti a tempo indeterminato.</p>		<p>sono così stabiliti:</p> <p>a) la giurisdizione della RSU è definita in corrispondenza delle unità produttive dell'impresa;</p> <p>b) all'interno della giurisdizione della RSU il collegio elettorale, di norma, è unico, potendo esso comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell'attività lavorativa presenti;</p> <p>c) in relazione ai settori di attività e all'ampiezza dei punti operativi, è possibile suddividere l'elezione di un'unica RSU in più collegi.</p> <p>La RSU e gli eventuali collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture territoriali di settore delle associazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 2.</p> <p>Art. 4 Adeguamento della rappresentanza</p> <p>1. Nel determinare i rispettivi collegi elettorali, le strutture territoriali di settore delle associazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 2, sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realtà, l'adeguamento della rappresentanza alle professionalità presenti.</p>				<p>compito principale quello di rappresentare i lavoratori nei posti di lavoro e di porsi come controparte unitaria nei confronti della corrispondente struttura aziendale; i criteri per la determinazione delle RSU e degli eventuali Collegi elettorali sono, su tutto il territorio nazionale, così stabiliti:</p> <p>a) la giurisdizione delle RSU deve essere definita in corrispondenza delle unità produttive dell'impresa, intendendosi per tali i centri di servizio;</p> <p>b) all'interno della giurisdizione della RSU il collegio elettorale, di norma, è unico avendo l'opportunità di comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell'attività lavorativa presenti;</p> <p>c) in relazione ai settori di attività ed all'ampiezza dei punti operativi, vi è la possibilità di suddividere l'elezione di un'unica RSU in più collegi corrispondenti all'unitarietà di ciascun impianto.</p> <p><i>Determinazione del numero dei componenti le RSU</i> Va perseguito l'obiettivo di costituire una struttura strettamente collegata con i vari impianti e con i diversi settori operativi presenti all'interno della giurisdizione della RSU.</p> <p>A tal fine la composizione, in rapporto al numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende di igiene ambientale esistenti alla data delle elezioni, è così stabilita con riferimento alle singole unità produttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 15 a 60 dipendenti = 1 ogni 10 (min. 3, max 6 componenti); • da 61 a 180 dipendenti = 1 ogni 20 (max 12
---	--	--	--	---	--	--	--	--

								<p>componenti);</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 181 a 360 dipendenti = 1 ogni 30 (max 18 componenti); • oltre 360 dipendenti = 1 ogni 50. <p>N.B.: ovviamente tutte le composizioni così determinate sono onnicomprensive dei 2/3 (67%) e del terzo (33%).</p>
<p>8. Numero dei candidati Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4, parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU.</p>								<p>2. Le candidature Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati, sono le istanze di base che ogni organizzazione, nella sua sovranità, si dà. Ogni organizzazione è sovrana di decidere se organizzare elezioni primarie per l'individuazione dei propri candidati. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.</p>
<p>10. Clausola di salvaguardia Il presente accordo, nell'integrare quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, recepisce a tutti gli effetti la disciplina in esso contenuta. Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, l. n. 300/1970, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.</p>		<p>8. Clausola di salvaguardia Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, l. n. 300/1970, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.</p>						